

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 59/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. RECALE 2002 A. CAMORANI (oggi A.S.D. Recale 2002) con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 28/AA del 29 luglio 2016;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si da atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. RECALE 2002 A. CAMORANI (oggi A.S.D. Recale 2002) con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n.° 28/AA del 29 luglio 2016.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 SETTEMBRE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio